

ROTTAMAZIONE, PAGAMENTO CARTELLE E RATEIZZAZIONI DOPO IL D.L. 146-21

A cura di Carlo Nocera

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO LA FINE DELLE SOSPENSIONI ED I NUOVI PROVVEDIMENTI

ARTICOLO 68 DL 18/2020 (OLD)

Erano stati posticipati fino al 30 settembre 2021 i termini di pagamento che scadevano nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti dalle somme dovute in base alle cartelle esattoriali.

Cosicchè, ipotizzando che un contribuente non abbia versato tutte le rate comprese nel periodo di sospensione le rate non pagate sono al momento 18.

Il comma 1 dell'articolo 68 del Dl n. 18/2020 afferma che «i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione».

Ciò significa che le somme dovute dovevano essere versate, al massimo, entro il 30.9.2021 in unica soluzione e senza possibilità di ulteriore rateazione, prima delle modifiche intervenute con gli ultimi provvedimenti normativi.

LA DILAZIONE ALL'8.3.2021 (OLD)

L'articolo 68, comma 2 bis del DL 18 /2020 afferma che:

- ✓ per le dilazioni in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelle richieste entro il 31.12.2020 gli effetti della decadenza si verificano con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive
- ✓ Quindi maggiore tolleranza rispetto al limite generale di 5 rate
- ✓ Effetti della decadenza in via generale (art. 19, comma 3, lett. a), b) e c) DPR 602/1973)
 - a) Viene meno il beneficio della rateazione
 - b) L'intero importo viene iscritto a ruolo immediatamente ed è automaticamente riscuotibile in unica soluzione
 - c) Può essere concessa la rateazione ma a condizione che le rate non pagate siano saldate. Il numero massimo di rate è quello residuo del primo piano

LE PROBLEMATICHE SULLA RATEAZIONE DELLE SOMME E SULLA DECADENZA

Problematica dovuta all'articolo 13 decies, comma 5, del DL n. 137/2020

La norma parla dei carichi contenuti in piani di dilazione in relazione ai quali, prima della sospensione disposta dall'8 marzo 2020, si è decaduti perché non sono state pagate cinque rate anche non consecutive. In questo caso la norma consente di:

- ✓ Presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 31.12.2021;
- ✓ Senza necessità di saldare le rate non pagate al momento della decadenza
- ✓ Con il beneficio della ipotetica nuova decadenza sul nuovo piano nel caso di mancato pagamento di 10 rate

Tutto questo però non era previsto per i contribuenti che erano in regola con i pagamenti alla data dell'8 marzo 2020

LE PROBLEMATICHE SULLA RATEAZIONE DELLE SOMME E SULLA DECADENZA

Per effetto delle norme di proroga, dunque, i contribuenti avrebbero dovuto versare 18 rate sospese entro la fine del mese di settembre 2021 in unica soluzione.

Per coloro che erano in regola con le rateazioni alla data sopra evidenziata, era necessario pagare almeno 9 delle 18 rate sospese (circostanza sottolineata anche nel comunicato stampa dell'ADE Riscossione del 3 settembre 2021).

Nell'ipotesi in cui si fosse decaduti dalla rateazione in corso all'8 marzo 2020, si applicano comunque le nuove disposizioni di legge in tema di condizioni di obiettiva difficoltà e di decadenza nel caso di mancato pagamento di 10 rate ma sarebbero state dovute le rate non saldate per accedere ad una nuova dilazione.

I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Articolo 2 del DL n. 146/2021

I termini di pagamento, in relazione alle cartelle notificate dall'agente della riscossione tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2021 è fissato in 150 giorni e non in 60.

Il termine è quello per il pagamento e non per la proposizione di eventuali ricorsi.

Coincidenza con il termine per richiedere la rateazione: disallineamento con le nuove regole sul concetto della situazione di difficoltà.

Nessun provvedimento per gli altri atti in corso di pagamento ovvero che vengono notificati nello stesso lasso temporale (es. comunicazioni di irregolarità).

DL 146/2021: RATEAZIONI IN CORSO

Modificate le disposizioni contenute nell'articolo 68 del DL n. 18/2020

Art. 3 DL : Sanatoria e differenziazione delle posizioni

- ✓ Per i contribuenti in regola con i piani di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, non si verifica decadenza nel caso in cui nel periodo di sospensione non siano state pagate 18 rate : praticamente vengono riammessi automaticamente alla rateazione tutti i contribuenti compresi quelli «temporaneamente» decaduti in base alla vecchia disposizione. Il riferimento temporale è alla data del 31 ottobre 2021
- ✓ Per i piani di rateazione «nuovi» presentati sino al 31 dicembre 2020, la decadenza si applica laddove non siano state pagate 10 rate

LE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI RISCOSSIONE (1/2)

Articolo 19 DPR 602 /1973 ed articolo 13 decies DL 137/2020

Nel momento in cui si richiede la rateazione di somme dalla presentazione della richiesta e sino all'eventuale rigetto:

- a) Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
- b) Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche
- c) Non possono essere avviate nuove procedure esecutive
- d) Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (eccezione l'avvenuto incanto con esito positivo o altre fattispecie)

LE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI RISCOSSIONE (2/2)

Per le richieste di rateazione presentate dal **30.11.2020 al 31.12.2021**, la temporanea situazione di difficoltà si considera realizzata con riferimento a quelle situazioni nelle quali l'iscrizione a ruolo è di importo fino a 100 mila euro.

Per le stesse ipotesi, la decadenza si verifica nel caso di mancato pagamento di dieci rate e non cinque.

PROROGA DEI PAGAMENTI DA ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO (ART. 68 CO. 3 BIS DL 18/2020) (OLD)

In base alla precedente disposizione i versamenti del 2020 dovevano essere effettuati:

- ✓ Rate febbraio / marzo 2020: 31 luglio 2021
- ✓ Rate maggio 2020: 31 agosto 2021
- ✓ Rate luglio 2020: 30 settembre 2021
- ✓ Rate novembre 2020: 30 novembre 2021

PROROGA DEI PAGAMENTI DA ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO (ART. 68 CO. 3 BIS DL 18/2020) (OLD)

Sempre in base alla precedente formulazione della norma:

- a) Versamenti che dovevano essere effettuati nel 2021: entro il 30 novembre 2021 per le rate di:
- ✓ 28 febbraio 2021
 - ✓ 31 marzo 2021
 - ✓ 31 maggio 2021
 - ✓ 31 luglio 2021

Nessuno spostamento per la rata di novembre 2021

Si applicavano le disposizioni in merito alla efficacia del pagamento se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza «ordinaria». Per le procedure decadute entro il 31.12.2019 può essere anche richiesta la rateazione con le nuove regole

PROROGA DEI PAGAMENTI DOPO IL DL 146/2021

Articolo 1 DL n. 146/2021

I versamenti di tutte le rate dovute per il 2020 ed il 2021 possono essere effettuati entro la data del 30 novembre 2021.

Anche in questo caso si può parlare di riammissione nei termini di versamento.

Restano valide le disposizioni che consentono la validità della sanatoria laddove il pagamento sia effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza fissata come esaminato, il 30 novembre 2021.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI DI RUOLO (ART. 4 CO. 4 - 9 DL N. 41/21)

Automatico: per debiti di importo residuo non superiori a 5 mila euro al 23.3.2021 in relazione al singolo carico.

Data di affidamento: dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Importi: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La disposizione opera anche per quelle somme che sono comprese nelle procedure di rottamazione e saldo e stralcio.

Requisiti di reddito: sono quelli del 2019 in termini di imponibile sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Limite fissato a 30 mila euro.

È un periodo di imposta non interessato da COVID – 19...

ANNULLAMENTO DEI CARICHI DI RUOLO (ART. 4 CO. 4 - 9 DL N. 41/21)

Chiarimenti dell'ADE con circolare n. 11 del 24 settembre 2021

- ✓ Nozione di singolo carico: partita di ruolo come somma di voci per capitale, interessi e sanzioni. Sono esclusi gli interessi di mora, gli aggi e le eventuali spese di procedura. Quindi la cartella di pagamento che contiene più ruoli può essere oggetto di annullamento laddove il singolo carico non raggiunga il valore soglia
- ✓ Sono inclusi anche i ruoli eventualmente compresi nelle procedure di saldo e stralcio ovvero di rottamazione : problemi per i pagamenti rateizzati
- ✓ La data di perfezionamento dell'annullamento è il 31 ottobre 2021 come da DM 14 luglio 2021
- ✓ La verifica della soglia reddituale di 30 mila euro spetta all'ADE sulla base delle dichiarazioni dei redditi
- ✓ Non è prevista nessuna comunicazione ai contribuenti potenzialmente interessati che potranno verificare la situazione debitoria con le usuali modalità

LA SANATORIA DEGLI AVVISI BONARI (ART. 5 DL N. 41/2021)

Soggetti interessati: titolari di partita IVA che hanno subito una riduzione del volume di affari nell'anno 2020

Fattispecie interessate: comunicazioni previste ai sensi degli articoli 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del dpr n. 633 del 1972. Non sono compresi gli avvisi bonari da controllo formale

Tempistica:

- ✓ comunicazioni di irregolarità non inviate per effetto della sospensione prevista dall'articolo 157 del DL n. 34/2020. Sono quegli avvisi bonari sospesi dall'8 marzo 2020 e che sono stati elaborati entro il 31.12.2020 e che sono messi a disposizione tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022
- ✓ comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31.12.2021

SANATORIA AVVISI BONARI

Periodi di imposta interessati: dichiarazioni dei periodi di imposta in corso al 31.12.2017 ed al 31.12.2018

Condizioni di accesso: soggetti con partita IVA attiva al 23.3.2021 che hanno subito una riduzione del volume di affari dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 maggiore del 30%

Indicatore: dichiarazione IVA presentata entro il termine di presentazione annuale per il 2020 (30.4.2021)

Soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA: ammontare di ricavi e compensi sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione annuale per il 2020 (30.11.2021)

PROVVEDIMENTO ADE 19.10.2021

Aiuti di Stato: la sanatoria (e dunque lo stralcio delle sanzioni) degli avvisi bonari rientra negli aiuti di Stato. L'efficacia è dunque subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del TF per effetto della modifica normativa apportata dal DL 146/2021 all'articolo 1 del DL 41/2021

Autodichiarazione: Termini differenziati

- ✓ entro il 31.12.2021 ovvero
- ✓ se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. Ipotesi del contribuente che non riceve in tempo utile la proposta di definizione in modo da rispettare la scadenza del 31.12.2021

Modulistica per l'autodichiarazione?

GLI ATTI IN CORSO DI PAGAMENTO

Fatta eccezione per gli atti menzionati in precedenza, non sono (e non erano) state previste particolari sospensioni nei termini di pagamento. Quindi, ad esempio, i termini trimestrali per il versamento delle somme dovute da comunicazioni di irregolarità o da altri atti in corso quali ad esempio accertamenti con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale non sono stati interrotti da nessun provvedimento normativo.

Attenzione:

- ✓ Se non viene rispettato il termine trimestrale di versamento è possibile sanare entro la scadenza trimestrale successiva con il ravvedimento operoso
- ✓ Laddove non venga effettuata la sanatoria, l'articolo 15 ter DPR n. 602/1973 prevede che sussiste titolo per l'iscrizione a ruolo integrale delle somme dovute: il termine finale per la notifica della cartella esattoriale è il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (art. 25, comma 1, lett. c-bis del DPR n. 602/73)
- ✓ In alcuni casi (ad esempio per i versamenti derivanti da accertamento con adesione) le sanzioni dovute in caso di mancato pagamento sono incrementate

NOTIFICA DEGLI ATTI

L'articolo 157 del DL 34/2020 disciplina i nuovi termini di notifica degli atti da parte dell'amministrazione finanziaria:

- ✓ Atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione in relazione a scadenze al 31 dicembre 2020: periodo tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022
- ✓ Avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità : messi a disposizione nel medesimo periodo

Per tutti gli atti notificati dal 2021 non spettano interessi di ritardata iscrizione a ruolo

LE CARTELLE ESATTORIALI

Poiché è stata prorogata la notifica degli avvisi bonari, conseguentemente viene spostato il termine per la notifica delle cartelle esattoriali. I termini ordinari sono regolati dall'art. 25 del DPR 602 /1973:

- a) 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in relazione ai controlli automatici (es. art. 36 bis dpr 600/73)
- b) 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in relazione ai controlli formali (es. art. 36 ter dpr 600/73)
- c) 31.12 del secondo anno successivo alla definitività dell'accertamento
- d) 31.12 del terzo anno successivo in caso di mancato pagamento delle somme rateizzate in caso di inadempimento articolo 15 ter dpr 602/73

LE CARTELLE ESATTORIALI


Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 157, comma 3, del DL 34/2020 si afferma che i termini di notifica delle cartelle sono prorogati di 14 mesi:

- ✓ Per la dichiarazione presentata nel 2018 il termine per la notifica della cartella per somme dovute da liquidazione automatica scade il 28.2.2023 e non il 31.12.2021
- ✓ Per le dichiarazioni 770 presentate nel 2017
- ✓ Per le dichiarazioni presentate nel 2018 e per quelle presentate nel 2017 per le somme derivanti da controllo formale scadono, rispettivamente, il 29.2.2024 e 28.2.2023

Su questo meccanismo, opera l'art. 68, comma 4 bis del DL 18/2020 in base al quale con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni sopra menzionate, sono prorogati di ventiquattro mesi, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate: possibile sovrapposizione

LA RISCOSSIONE «CONCENTRATA» NEGLI ATTI IMPOSITIVI

GLI ATTI «IMPOESATIVI»



GLI ATTI «IMPOESATTIVI»

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 474

(Titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;**
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma

GLI ATTI «IMPOESATTIVI»




GLI ATTI «IMPOESATTIVI»




*«...devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, **entro il termine di presentazione del ricorso**, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»*

LE «VARIABILI» DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE



LE «VARIABILI» DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE



$$T_R = T_P$$

LA «VARIABILITÀ» DEL «RECLAMO/MEDIAZIONE»




$$T_R = T_P$$

L'«AFFIDAMENTO»



*«...devono espressamente recare l'avvertimento che, **decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata**»*

LE «VARIABILI» DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO



AFFIDAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA




POSSIBILE ADOZIONE MISURE CAUTELARI E CONSERVATIVE E OGNI ALTRA AZIONE PREVISTA A TUTELA DEL CREDITORE



SOSPENSIONE «ESECUZIONE FORZATA» PER 180 GG DALL’AFFIDAMENTO IN CARICO

L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

IL BLOCCO DELL'ESECUZIONE FORZATA



L'ASSUNZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO




«gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso»

L'ASSE TEMPORALE «FISIOLOGICO» DEL PROCEDIMENTO



LA RISCOSSIONE «STRAORDINARIA»

L'ASSE TEMPORALE «PATOLOGICO» DEL PROCEDIMENTO




L'ASSE TEMPORALE «PATOLOGICO» DEL PROCEDIMENTO



«c) in presenza di **fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b).** **Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)»**

L'ASSE TEMPORALE «PATOLOGICO» DEL PROCEDIMENTO



L'ASSE TEMPORALE «PATOLOGICO» DEL PROCEDIMENTO



L'ASSE TEMPORALE «PATOLOGICO» DEL PROCEDIMENTO

**AFFIDAMENTO
"STRAORDINARIO"**

- Articolo 29, c.1, lett. c), D.L. n. 78/2010

**RICHIESTA
MISURE CAUTELARI**

- Articolo 22 D. Lgs. n. 472/1997


**SOTTRAZIONE
FRAUDOLENTA AL
PAGAMENTO DELLE
IMPOSTE**

- Articolo 11 D. Lgs. n. 74/2000

Commercialista e innovazione digitale.



Abbiamo una rosa di soluzioni per i tuoi servizi ai clienti.



sistemiamo l'Italia

Il nostro obiettivo è aiutarti nel tuo lavoro, per questo ti garantiamo le soluzioni software più adatte a ogni esigenza e con la migliore assistenza.

PROFIS® per i servizi contabili e fiscali, evolve e integra nuovi strumenti che ti permettono di collaborare con tutti i clienti, condividere dati e documenti, gestire servizi personalizzati di fatturazione elettronica e contabilità condivisa, specializzati in servizi di consulenza aziendale. In più, tutti gli Utenti PROFIS® hanno a disposizione strumenti di CRM, integrati e gratuiti, per analizzare la clientela di studio, individuare opportunità, comunicare nuovi servizi.

SPORTELLO.cloud® per collaborare con tutti i clienti di studio e gestire i servizi digitali di oggi e di domani, dalla fatturazione on line e gestione degli incassi e pagamenti alla condivisione e validazione dei documenti (dichiarativi, bilanci, indici), alla conservazione digitale.

Innovazione digitale per gli Utenti Sistemi significa poter contare sulla **Service Farm® Sistemi**, tutta Italiana, certificata e dotata dei migliori standard di sicurezza e protezione dei dati.

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

Insieme, per ogni soluzione.